MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

# Art. 13

## Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione

All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. In ragione della onnicomprensivita' del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.".

Versione in vigore dal 25 giugno 2014, non più in vigore dal 19 agosto 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari |
| Estremi | Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 |
| Titolo | I — Misure urgenti per l'efficienza della p.a. e per il sostegno dell'occupazione |
| Capo | I — Misure urgenti in materia di lavoro pubblico |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-semplificazione-e-la-trasparenza-amministrativa/art-13-abrogazione-dei-commi-5-e-6-dell-articolo-92-del-codice-di-cui-al/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it